

Circ. n. 4

Alla cortese attenzione
dei Docenti
dei collaboratori scolastici
degli Alunni
dei Genitori
e p.c. del D.S.G.A.

Oggetto: Doveri di vigilanza e sorveglianza del personale docente e ATA e doveri degli studenti.

Con la presente circolare si richiamano i doveri di vigilanza sugli alunni che si configurano come obblighi di servizio dei docenti e dei collaboratori scolastici.

Pertanto, al fine di mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, si invitano le SS.LL. di prendere visione delle norme relative al comportamento dei docenti e dei compiti dei collaboratori scolastici e ad attenersi alle seguenti disposizioni.

La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'entrata dello studente a scuola e termina con la sua uscita.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29/11/2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". È appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

Si sottolinea inoltre che gli alunni hanno l'obbligo di entrare a scuola al suono della campana (ore 08:00), i cancelli dopo il suono della campana verranno chiusi.

Vigilanza durante l'intervallo

Durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza. Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Uscita degli alunni dalla classe

Si ricorda ai docenti che durante le prime tre ore di lezione, per motivi didattici e di sicurezza, gli alunni non possono uscire dalle classi. I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità (casi particolari saranno giustificati con certificato medico) e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o collaboratori scolastici. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Divieto di raccolta denaro contante

Si avvisa tutto il personale della scuola, gli studenti e i genitori che è assolutamente vietata la raccolta di denaro contante all'interno della scuola a qualsiasi titolo e per qualsiasi tipo di attività.

Eventuali deroghe, opportunamente motivate da esigenze di programmazione, devono essere autorizzate dagli organi competenti. Non essendo consentite, nella scuola pubblica, gestioni fuori bilancio, i soldi raccolti saranno versati sul c/c dell'Istituto.

Collaboratori scolastici

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a) del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Nei casi di trasferimento degli alunni nei laboratori, nella palestra o in altri ambienti didattici, il collaboratore scolastico del reparto avrà cura di sorvegliare le aule. Si raccomanda agli alunni di non lasciare zaini, libri, cellulari ed altri oggetti incustoditi.

Uso telefoni cellulari e altre tecnologie digitali personali

È vietato l'uso dei telefoni (cellulari) e di ogni altro strumento tecnologico e fotografico in classe e in tutti gli ambienti della scuola. L'utilizzo del telefono cellulare, in caso di particolari necessità personali dell'alunno, sarà autorizzato dal docente. Per l'uso improprio e/o inopportuno è previsto il sequestro e la restituzione ad uno dei genitori.

Assenze e validità dell'anno scolastico per la valutazione

È vietato agli alunni assentarsi per più di un quarto del monte-ore di lezioni in applicazione della C.M. nr. 20/2011, il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno scolastico 2019/2020 è corrispondente ai tre quarti del Monte Ore Annuale Complessivo del corso frequentato.

Di conseguenza il limite massimo di assenze è di un quarto del monte-ore di lezioni, superato il quale si viene "esclusi" dallo scrutinio finale e conseguentemente ciò comporta la "non ammissione" alla classe successiva o all'esame finale. Al mancato conseguimento del limite minimo di frequenza sono previste le seguenti deroghe:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificato medico da presentare subito, al rientro a scuola (patologie croniche, malattie invalidanti, ricovero in ospedale),
- Terapie e/o cure programmate (degenza in ospedale, terapie salvavita),
- I certificati medici rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche possono essere presentati a scuola per giustificare l'assenza per malattia anche per un solo giorno.
- I certificati medici rilasciati dai medici di famiglia possono essere presentati a scuola per giustificare l'assenza per malattia per un numero minimo di cinque giorni continuativi. Non si accettano certificati con giorni di malattia non continuativi.

Pur in presenza di una di tali deroghe è comunque necessario che le assenze non abbiano impedito di procedere alla fase valutativa, ciò avviene quando è considerata "non sufficiente" la permanenza del rapporto educativo (ad esempio quando il docente di una disciplina non ha avuto modo di valutare lo studente perché non ha frequentato scientemente durante le sue ore).

Nel conteggio delle ore di assenza vengono presi in considerazione per arrivare al totale massimo consentito per le assenze i seguenti indicatori:

- giorni di assenza (4/5/6/7 ore al giorno)
- ritardi in ingresso (1 ora quando si entra a seconda ora)
- uscite anticipate (tutte le ore in meno effettuate dall'alunno a causa del fatto che viene prelevato prima del termine delle lezioni).

Se la somma di tali ore è superiore a un quarto del monte-ore di lezioni l'alunno non è ammesso allo scrutinio finale e di conseguenza viene bocciato d'ufficio.

I genitori saranno avvisati periodicamente delle assenze del figlio tramite lettera scritta e/o sms (effettuati dalla segreteria).

Assenze arbitrarie e collettive

Il docente della prima ora deve comunicare immediatamente l'assenza degli alunni agli uffici di segreteria e collaborare con essi per avvertire tempestivamente le famiglie.

Si ricorda che i genitori devono giustificare gli alunni per tali assenze.

I docenti delle ore successive devono comunicare tempestivamente le variazioni delle assenze/presenze intercorse durante l'orario di lezione.

Le assenze arbitrarie e/collettive continuative durante l'anno vanno giustificate dai genitori personalmente con i docenti della prima ora entro i tre gg.dall'assenza.

Si raccomanda di dare attuazione alla presente circolare, confidando nella V/s proficua collaborazione.

Caltanissetta, 25 settembre 2019

Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Laura Zurli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co.2 el D.Lgs. 39/1993